



UNIONE EUROPEA



REGIONE DEL VENETO



Programma Operativo Regionale – POR 2007–2013– Parte FESR
Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione
Asse Prioritario 2. Linea di intervento 2.1
Azione 2.1.1 Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili

BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

1. RIFERIMENTI NORMATIVI E FINALITÀ

Con il Trattato di Lisbona entrato in vigore il 1 Dicembre 2009, in particolare con l'Articolo 194, la politica energetica dell'Unione Europea promuove il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili.

Il Programma Operativo Regionale, parte FESR 2007 – 2013, obiettivo “Competitività regionale e Occupazione” della Regione Veneto, approvato con decisione della Commissione Europea CE (2007) 4247 del 07.09.2007, dedica l'Asse prioritario 2 all'energia. In connessione con la priorità 3.1.1 del Quadro Strategico Nazionale “promuovere le opportunità di sviluppo locale attraverso l'attivazione di filiere produttive collegate all'aumento della quota di energia da fonti rinnovabili e al risparmio energetico” tale Asse prevede come obiettivo specifico “Sviluppare le fonti energetiche rinnovabili e migliorare l'efficienza energetica” e come obiettivi operativi tra l'altro “Ridurre il consumo energetico e aumentare la produzione energetica da fonte rinnovabile”. In conformità alla priorità individuata dall'art. 5.2.c del Regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 attraverso la Linea d'intervento 2.1 “Produzione di energia da fonti rinnovabili ed efficienza energetica” si sviluppano tre azioni dirette, da un canto, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, dall'altro, al risparmio energetico.

In particolare l'Azione 2.1.1 è finalizzata a incentivare gli investimenti nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Le fonti rinnovabili rappresentano attualmente la quarta fonte di produzione energetica a livello mondiale dopo petrolio, carbone e gas, ma il potenziale disponibile nella Comunità Europea è sottoutilizzato e pertanto è riconosciuta dalla stessa Comunità, in particolare nella comunicazione della Commissione SEC (2005/1573) relativa al piano d'azione per la biomassa, la necessità di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, poiché queste contribuiscono alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile. Esse inoltre possono creare occupazione locale, avere un impatto positivo sulla coesione sociale, contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e permettere di conseguire più rapidamente gli obiettivi di Kyoto.

Nella predisposizione del presente bando, nella scelta dei requisiti dei progetti eligibili, nonché nella scelta dei criteri di selezione e priorità e del procedimento generale volto alla concessione dei

contributi, si è tenuto conto dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 31 marzo 2008 ai sensi dell'Art. 65 lett. a) del Regolamento CE 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, con particolare riferimento ai seguenti:

- **riduzione delle emissioni di gas a effetto serra**; è riconosciuto che lo sfruttamento delle fonti fossili per la generazione di energia ha contribuito in modo rilevante ad aumentare la concentrazione di CO₂ nell'atmosfera terrestre con i conseguenti effetti negativi sul clima e sull'ambiente. Gli interventi qui oggetto di finanziamento sfrutteranno invece le energie rinnovabili per la generazione di energia termica. La sostituzione degli impianti alimentati a fonti fossili negli edifici pubblici con impianti alimentati a fonti rinnovabili, quali la biomassa, l'energia solare e l'energia geotermica contribuirà al contenimento delle emissioni di CO₂ legate alla produzione di energia termica ad usi civili (cfr. §§5, 10);
- **minimizzazione degli impatti ambientali correlati alla produzione di energia**; le fonti rinnovabili quali l'energia solare e l'energia geotermica sono per loro natura "pulite", ossia il loro sfruttamento negli impianti di generazione di energia termica per usi civili non comporta l'immissione in atmosfera di sostanze inquinanti, quali quelle derivanti tipicamente dai processi di combustione. Dall'utilizzo delle biomasse invece può derivare la produzione di sostanze inquinanti come polveri ed NO_x, ma l'impatto ambientale risulta trascurabile, non solo perché gli interventi devono sottostare alle prescrizioni di legge in materia ambientale, ma anche perché il presente bando dà priorità agli impianti di conversione della biomassa ad elevato rendimento (cfr. §10, criterio 10). Gli interventi qui promossi contribuiranno validamente al miglioramento della qualità dell'aria negli ambiti più compromessi, ossia le zone urbane;
- con il presente bando, inoltre, si è inteso creare e tener conto di **sinergie con altri strumenti di intervento della politica regionale, nazionale e comunitaria e con le specifiche linee d'intervento del Programma Regionale di Sviluppo**, approvato con la l.r. 9 marzo 2007, n. 5. Il PRS citato infatti attribuisce importanza strategica per la Regione alla "*promozione di fonti rinnovabili*" (cfr. pg 204 del PRS citato) e prescrive, quale orientamento strategico, la "*differenziazione delle fonti energetiche*" (cfr. pg. 203 del PRS citato). Ciò in quanto, dalla produzione di energia cosiddetta "pulita" derivano benefici quali il risparmio di combustibili fossili, la riduzione delle emissioni inquinanti nell'atmosfera, la minore vulnerabilità del sistema energetico anche rispetto a crisi di origine esterna e una migliore distribuzione dell'energia, dato che gli impianti sono generalmente caratterizzati da un'ampia diffusione territoriale. L'Azione 2.1.1 in sé considerata, in quanto volta a concedere contributi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, si pone quindi come **strumento di intervento** per l'attuazione del PRS. Inoltre, come già sopra ricordato, l'Azione 2.1.1. con l'ammissibilità a contributo di impianti per la produzione di energia termica alimentati a biomassa, mira a perseguire gli obiettivi evidenziati dalla Comunicazione della Commissione SEC (2005/1573) e dalle Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles (25-26 marzo 2004) nonché dalla Risoluzione sulle "*Fonti energetiche rinnovabili nell'Unione*" (seduta plenaria del 28 settembre 2005) richiamate dalla comunicazione citata. La comunicazione, le conclusioni della Presidenza del Consiglio e la Risoluzione citate, infatti, hanno rilevato che l'utilizzo di biomassa offre molti vantaggi rispetto alle fonti energetiche convenzionali e ad alcune altre energie rinnovabili, in particolare costi relativamente contenuti, minore dipendenza a breve termine dai cambiamenti climatici, promozione di strutture economiche regionali e possibilità di fonti alternative di reddito per gli agricoltori.
- le **vocazioni locali, ambientali e produttive, le ricadute occupazionali e le sinergie con i sistemi produttivi locali**, o ancora, **l'efficienza strutturale del progetto in termini di coerenza e integrazione tra le tipologie progettuali attivate e tra i soggetti coinvolti, la ricaduta sul sistema produttivo locale**, nonché **la rilevanza del progetto rispetto alle caratteristiche ed alle prospettive regionali della specifica filiera e/o rispetto alle caratteristiche dei sistemi produttivi locali di riferimento**, sono obiettivi il cui perseguimento è realizzato anche attraverso la previsione del criterio di priorità che prevede l'utilizzazione di biomassa reperibile attraverso Progetti Integrati di Filiera Forestale costituiti ai fini del Piano di Sviluppo Rurale (cfr. § 10 criterio 5). I PIFF, infatti, sono formati da una serie di misure tra loro coordinate, attuate da un'aggregazione di soggetti rappresentanti tutti i segmenti di una determinata filiera produttiva e sono volti, perciò, a coinvolgere intorno ad un progetto concordato, l'insieme dei componenti della

filiera, gli enti locali e istituzionali promotori dello sviluppo dell'economia locale, a elaborare una strategia comune e condivisa che, attraverso un progetto ad elevato contenuto innovativo, incrementi il valore aggiunto di uno specifico settore, a integrare diverse misure del Piano di Sviluppo Regionale in modo da concentrare le risorse e aumentarne l'efficacia. I Progetti integrati si fondano su ampia concertazione degli interventi progettuali con i soggetti economici e sociali locali e prevedono interventi organici di sviluppo delle filiere produttive e dei territori rurali che, migliorando la competitività dei sistemi agro-forestali e rurali, presuppongono la valorizzazione delle vocazioni locali, ambientali e produttive, la creazione di nuove opportunità lavorative, il consolidamento dei livelli occupazionali, l'empowerment dei profili professionali.

- la **validità tecnico-economica e la completezza della progettazione** nonché la **qualità progettuale** vengono valutate da parte degli uffici regionali attraverso l'esame della relazione tecnica, degli elaborati progettuali nelle loro varie fasi, del programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale, dai quali si evinca la programmazione dell'intervento (cfr. §§ 13 e 16, cfr. Allegato D-Linee Guida); inoltre, il rispetto dei citati criteri deriva anche dal criterio di selezione e priorità in forza del quale gli interventi con progetto esecutivo approvato godono di un particolare punteggio (cfr. § 10 criterio 3) nonché quello relativo agli interventi con contratto di appalto stipulato (§ 10 criterio 2);
- l'**aderenza della tempistica indicata nel progetto con le necessità di rendicontazione** nonché la **congruenza tra finanziamento richiesto e risultati attesi del progetto**, vengono garantite dal procedimento stesso previsto dal bando, con specifico riferimento alla erogazione del contributo, in forza del quale l'erogazione di acconto e saldo del contributo è collegata allo stato di avanzamento dei lavori ed alla dimostrazione della rendicontazione dei medesimi (cfr. §§16, 17), nonché dalle ipotesi di decadenza relative, ad esempio, al mancato rispetto degli obblighi, dei termini previsti dal bando per la conclusione degli interventi, per la loro entrata in esercizio (§ 19);
- la **qualificazione dell'occupazione**; a tal proposito si evidenzia che la progettazione, la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti oggetto di finanziamento richiedono profili professionali specializzati;
- ad una valutazione ex ante si ritiene che il bando costituisca per il concorrente una idonea traccia affinché nell'elaborazione del progetto si tengano in dovuta considerazione **lo schema organizzativo e l'adeguatezza delle professionalità**, entrambi imprescindibili per il conseguimento degli obiettivi posti in ogni tipologia di progettazione, ma a maggior ragione nel caso di specie; a tal riguardo il bando e i suoi allegati contemplano ogni fase del procedimento a carico del concorrente e le linee guida forniscono uno strumento a supporto dell'attività amministrativa necessaria per la realizzazione dell'intervento.

2. DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse finanziarie da assegnare con il presente bando di concorso ammontano alla somma di € 6.759.012,20.

3. RESPONSABILE DELLA LINEA D'INTERVENTO

Responsabile dell'attuazione della linea d'intervento è il Dirigente dell'Unità di Progetto Energia.

4. AREE DI INTERVENTO

Gli interventi devono essere realizzati nel territorio della Regione Veneto.

5. INIZIATIVE AMMISSIBILI

Sono ammissibili a contributo progetti di importo non inferiore a **100.000,00 euro** finalizzati alla produzione di energia termica in via esclusiva per autoconsumo ed appartenenti alle sottoelencate tipologie:

- A. Impianti per la produzione di energia termica alimentati a biomassa: impianti che utilizzano biomasse da colture energetiche, cedui a corta e media rotazione, biomasse forestali, nonché residui della prima lavorazione esclusivamente di tipo meccanico del legno.

- B. Impianti per la produzione di energia termica da fonte solare;
- C. Impianti per la produzione di energia termica da fonte geotermica;
- D. Interventi ibridi: impianti che utilizzano le fonti rinnovabili di cui ai punti precedenti in modo combinato e integrato. A titolo esemplificativo rientrano in questa tipologia gli impianti che integrano l'energia termica generata da una caldaia a biomassa e quella prodotta per mezzo di collettori solari.

6. SOGGETTI BENEFICIARI

- Enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;
- Organismi di diritto pubblico che soddisfano esigenze di carattere non industriale e commerciale di cui all’art.3, comma 26, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..

7. NATURA E COMMISURAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il bando è volto alla concessione di contributi in conto capitale, sino alla misura massima del 70 per cento dell’investimento ammesso.

La realizzazione degli interventi, per la quota non coperta dal contributo previsto dal presente bando, richiede la partecipazione finanziaria dei soggetti beneficiari.

Qualora le risorse non siano sufficienti a garantire la percentuale di contributo prevista, all’ultimo progetto utilmente inserito nella graduatoria verrà assegnata la disponibilità residua, a condizione che il richiedente si impegni ad assicurare la copertura finanziaria della quota rimanente.

Le risorse che si renderanno successivamente disponibili per effetto di rinunce, revoche, decadenze, riduzioni saranno utilizzate per completare il finanziamento delle domande alle quali, per insufficienza dello stanziamento, è stato assegnato un contributo ridotto rispetto al massimale previsto e, successivamente, per lo scorrimento della graduatoria delle domande ammissibili.

La Regione del Veneto si riserva di utilizzare ulteriori risorse in dotazione del Programma Operativo Regionale, qualora si rendessero disponibili.

Si riserva altresì di destinare le eventuali risorse stanziate per questo bando, ma non utilizzate, ad altre azioni previste dal Programma Operativo Regionale.

I contributi oggetto del presente bando sono diretti a finanziare investimenti non per il mercato e i beneficiari hanno natura di enti pubblici, pertanto non costituiscono, ai sensi della disciplina comunitaria, aiuti di stato.

Gli interventi non costituiscono progetti generatori di entrate ai sensi dell’ art. 55 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’ 11 luglio 2006, in quanto l’utilizzo degli impianti così finanziati non è soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti e non comporta la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento.

8. CUMULABILITÀ DEGLI AIUTI

I contributi assegnati sono cumulabili, per le medesime spese riconosciute ammissibili, anche con altre forme di aiuto pubblico purché nei limiti del 100 % (cento per cento) dell’investimento ammissibile.

9. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Per l’ammissione sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) il soggetto richiedente deve essere tra quelli elencati al precedente § 6 (Soggetti beneficiari);
- b) gli interventi devono essere realizzati nel territorio della Regione Veneto ed appartenere ad una delle tipologie elencate al precedente § 5 (Iniziative ammissibili);
- c) l’utilizzo dell’energia termica prodotta dovrà essere volta esclusivamente all’autoconsumo e non al mercato;

- d) l'impianto oggetto di finanziamento non dovrà costituire cespite di azienda di cui all'art. 2555 CC nei primi 5 (cinque) anni dall'entrata in esercizio;
- e) l'intervento deve comportare una spesa complessiva ammissibile a contributo ai sensi del successivo § 11 (Spese ammissibili al contributo) non inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00). Ai sensi del medesimo § la spesa deve essere connessa alla realizzazione dell'intervento;
- f) le spese devono essere state sostenute a partire dalla data dell'1 gennaio 2007, (data di inizio della Programmazione 2007-2013, Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione – Programma Operativo Regionale (POR) – Parte FESR, Dec. CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007);
- g) l'intervento non deve essere concluso (la conclusione è attestata dal certificato di fine lavori) prima della data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Il mancato rispetto di uno dei requisiti succitati comporta la non ammissione al bando.

Resta inteso che in ogni caso il progetto dovrà possedere tutte le concessioni, autorizzazioni, DIA e permessi previsti dalle norme in vigore, con riferimento in particolare alla Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), (v. punto 7 del successivo § 13 (Documentazione richiesta)).

10. CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITÀ PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria dei progetti viene redatta sulla base dei seguenti criteri che comportano l'assegnazione di un punteggio. Tali criteri devono essere dichiarati e comprovati all'atto della presentazione della domanda per l'ammissione al finanziamento:

1. intervento iniziato successivamente all'1 gennaio 2007 per il quale sia stato emesso almeno il primo stato di avanzamento lavori (tale criterio esclude i criteri 2 e 3)	40 punti
2. intervento con contratto di appalto stipulato (tale criterio esclude i criteri 1 e 3)	35 punti
3. intervento con progetto esecutivo approvato (tale criterio esclude i criteri 1 e 2)	30 punti
4. intervento ricadente in area climatica F (v. il DPR n° 412 del 26 agosto 1993 pubblicato nel supplemento ordinario n. 96 alla G.U. n. 242 del 14 ottobre 1993)	10 punti
5. impianti per la produzione di energia termica alimentati a biomassa di provenienza PIFF (Progetti Integrati di Filiera Forestale costituiti ai fini del PSR) ¹	20 punti
6. interventi ibridi (tipologia di intervento D)	14 punti
7. impianti per la produzione di energia termica da fonte geotermica (tipologia C)	8 punti
8. impianti per la produzione di energia termica da energia solare (tipologia B)	4 punti
9. intervento che realizza riscaldamento invernale e raffrescamento estivo da fonte rinnovabile	3 punti
10. interventi di tipo A che presentano un valore di rendimento energetico globale dell'impianto maggiore o uguale a 85% (ottantacinque per cento)	7 punti

In riferimento al criterio n. 10 per rendimento energetico globale dell'impianto si deve intendere il rapporto percentuale tra l'energia termica utile prodotta e l'energia fornita in input all'impianto. Il rendimento energetico globale deve essere riferito alla condizione di funzionamento alla potenza nominale massima e deve essere riportato nella relazione tecnico-economica di cui all'allegato C.

Priorità: In caso di progetti con pari punteggio verrà assegnata priorità secondo l'ordine cronologico di spedizione della domanda mediante raccomandata con avviso di ricevimento - cfr. § 12 (Modalità e termini di presentazione delle domande).

¹ Il criterio deve essere dimostrato allegando copia di contratto di fornitura della biomassa.

11. SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

Sono ammesse al contributo nuove iniziative e progetti già attivati e non conclusi² prima della data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto purché:

- l'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti sia conclusa entro il **30 giugno 2011**;
- le iniziative ammesse al contributo siano concluse entro il **31 dicembre 2012**;
- le iniziative ammesse al contributo devono entrare in esercizio³ entro il **30 settembre 2013**.

Sono ammissibili a contributo le spese connesse con la realizzazione dell'intervento riferite a:

- a) acquisto ed installazione di impianti, attrezzature ed apparecchiature di collegamento, controllo, regolazione;
- b) opere edili complementari;
- c) spese tecniche (progettazione, contabilizzazione, direzione e assistenza ai lavori, collaudo dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché consulenze specialistiche, indagini preliminari e studi ambientali strettamente necessari alla redazione e all'approvazione del progetto), nella misura massima del 10% (dieci per cento) dell'investimento complessivo ammissibile;
- d) acquisizione e/o realizzazione di manufatti strumentali per natura nella misura massima del 15% (quindici per cento) dell'investimento complessivo ammissibile;
- e) acquisizione del terreno non edificato sul quale insisterà l'intervento, nella misura massima del 10% dell'investimento complessivo ammissibile;
- f) spese notarili e di consulenza legale, purché necessarie alla corretta realizzazione del progetto, nella misura massima del 5% (cinque per cento) dell'investimento complessivo ammissibile;
- g) IVA (qualora l'imposta sia a carico del beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.).

Si rappresenta che nel quadro economico di progetto la voce "imprevisti" non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'investimento complessivo ammissibile.

Le spese ammesse a contributo dovranno essere connesse con la realizzazione dell'intervento nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008: "Regolamento di esecuzione del Regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione".

Non sono ammissibili le spese riguardanti l'acquisto di beni usati e le operazioni in locazione finanziaria. Per una definizione di "bene usato" si dà una definizione a contrario di bene "nuovo di fabbrica", che invece è ammissibile a finanziamento: bene "nuovo di fabbrica" è quel bene mai utilizzato e fatturato direttamente dal costruttore (o da un suo rappresentante); qualora vi siano giustificate ulteriori fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono mai essere stati utilizzati, dette fatturazioni non devono rappresentare incrementi di costo, rispetto al bene oggetto di fatturazione da parte del produttore o del suo rappresentante.

12. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere presentate, sottoscritte da persona a ciò legittimata, in forza di atto che si allega alla domanda, secondo il contenuto di cui allo schema di domanda (v. Allegato B), **entro 120 (centoventi) giorni** dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, alla

REGIONE VENETO – Unità Progetto Energia, Fondamenta S.Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia esclusivamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento; la data e l'orario di spedizione risulteranno dal timbro dell'ufficio postale di spedizione accettante (L.R. n. 23/1982).

Sono considerate **irricevibili** le domande presentate con modalità diversa da quanto sopra indicato.

² La conclusione dell'intervento è attestata dal certificato di fine lavori.

³ Per "entrata in esercizio" si intende la data in cui si effettua il primo funzionamento dell'impianto.

Verranno dichiarate parimenti irricevibili le domande spedite prima della data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, ovvero spedite successivamente ai termini previsti.

Le domande non sottoscritte o sottoscritte da persona non legittimata o carenti di alcuni elementi o allegati previsti al successivo paragrafo sono **inammissibili**.

13. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

1. domanda di contributo (v. Allegato B);
2. relazione tecnico-economica (v. Allegato C);
3. progetto definitivo o esecutivo (nella fase più avanzata);
4. copia dell'atto di approvazione del progetto, di cui al precedente punto, da parte dell'organo competente;
5. attestazione della previsione delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento, documentata come segue:
 - programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche di cui all'art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” ed all'art. 4 della l.r. 7 novembre 2003, n. 27 e relativa copia dell'atto di approvazione;
6. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, circa l'eventuale cumulo con altre forme di aiuto pubblico nei limiti del 100% dell'investimento ammissibile;
7. Relazione di “Valutazione di Incidenza Ambientale” (sottoscritta da tecnico iscritto a Ordine o Collegio Professionale e con competenze specifiche in materia secondo la previsione di cui alla citata D.G.R.), relativa alle fasi di “selezione preliminare (screening)”, secondo le disposizioni di cui alla citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 3173 del 10.10.2006 (pubblicata nel BUR n. 94 del 31.10.2006 e reperibile sul sito <http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Territorio/Reti+Ecologiche+e+Biodiversita%20C3%A0/Schede/Normativa+Regionale+2006.htm>);
8. dichiarazione, qualora necessaria alla luce dell'esito della fase di screening, di cui al precedente punto 7, nell'ambito della “Valutazione di Incidenza Ambientale” (sottoscritta da tecnico iscritto a Ordine o Collegio Professionale e con competenze specifiche in materia secondo la previsione di cui alla citata D.G.R.), relativa alla fase di “valutazione appropriata”;
9. concessioni, autorizzazioni e permessi previsti da norme in vigore.

Il progetto definitivo o esecutivo (nella fase più avanzata) dovrà essere presentato in 2 (due) copie: una su supporto informatico in formato PDF e una su supporto cartaceo la cui conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 23 comma 2 bis del D.Lgs 07.03.2005 n. 82.

La mancanza della documentazione, in originale o in copia, riportata ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

Nei casi previsti, ai punti 7, 8 e 9 la documentazione potrà essere presentata sino all'atto della concessione (§ 15), pena la non concessione del contributo.

Nel corso dell'istruttoria, gli Uffici dell'Unità di Progetto Energia potranno chiedere agli interessati chiarimenti sulla documentazione inviata, al fine di verificare l'ammissibilità al contributo, il punteggio attribuibile e la sussistenza dei criteri di selezione e della condizione di priorità. Tali chiarimenti verranno presi in considerazione solo se inviati mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio indicato nella comunicazione di richiesta; in tal caso farà fede la data del timbro dell'ufficio postale di spedizione accettante. Decorso tale termine la domanda si intende non ammissibile.

14. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

La graduatoria degli interventi verrà approvata con decreto del Dirigente dell'Unità di Progetto Energia, da adottarsi entro 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, con i relativi punteggi assegnati in base ai criteri esposti al precedente § 10 (Criteri di selezione e priorità per la formazione della graduatoria).

15. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Il dirigente dell'Unità di Progetto Energia, previa acquisizione nei casi e nelle forme di legge previsti dal D.P.R. 03.06.1998 n. 252 della documentazione attestante l'assenza delle fattispecie di cui all'art. 10 della l. 31 maggio 1965 n. 575 e all'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490, dispone con proprio atto la concessione del contributo, previa acquisizione della seguente documentazione trasmessa dall'interessato entro 30 (trenta) giorni:

- formale accettazione del contributo e dell'inclusione nell'elenco dei beneficiari di contributi nell'ambito del POR CRO FESR 2007-2013 disponibile nella pagina internet <http://www.regione.veneto.it/Economia/Programmi+Comunitari/Nuova+programmazione+2007++2013/Informazione+e+pubblicità.htm>;
- C.U.P. (Codice Unico di Progetto);
- documentazione, di cui ai punti 7, 8 e 9 (§ 13), qualora non presentata all'atto della presentazione della domanda;
- documentazione attestante la copertura finanziaria dell'ulteriore quota a carico del beneficiario, qualora l'importo ammesso a contributo risulti inferiore a quello richiesto all'atto della presentazione della domanda (ad es. per inammissibilità di alcune spese, riduzione per esaurimento dei fondi disponibili).

Il termine per la presentazione della documentazione di cui sopra verrà stabilito con la comunicazione del provvedimento di ammissione a finanziamento.

16 ATTUAZIONE DEL PROGETTO DA PARTE DEI BENEFICIARI

16.1 Adempimenti successivi alla concessione del contributo

Termini per la trasmissione della documentazione indicata

<u>Assunzione impegni giuridicamente vincolanti</u>	
Copia dei provvedimenti relativi a incarichi professionali e ad appalti di fornitura, servizi e lavori pubblici Copia dei contratti stipulati	30 giugno 2011
<u>Inizio dei lavori</u>	
Certificato di inizio lavori	30 giorni dall'inizio dell'intervento
<u>Monitoraggio fisico, finanziario, procedurale</u>	
Scheda di monitoraggio F.F.P. ⁴ Prospetto riepilogativo delle spese ⁴ Documentazione di spesa regolarmente quietanzata (v. successivo § 16.6)	cadenza bimestrale
<u>Monitoraggio ambientale</u>	
1° - indicatori ambientali con dati di progetto (kg/anno di CO2, di SOx, di NOx e di polveri sottili evitati come riportati nella relazione tecnico-economica, Allegato C)	con la presentazione della domanda
2° - indicatori ambientali con dati finali ⁴	con la richiesta di saldo

⁴ Sarà cura degli uffici regionali, nella varie fasi dell'istruttoria, inviare i relativi modelli o comunicare i siti web dove poter reperire i prospetti.

<u>Varianti al progetto e/o al piano finanziario</u>	
documentazione variante al progetto e/o piano finanziario	20 giorni dall'approvazione della variante e/o del piano finanziario
<u>Richiesta di anticipazione (40%)</u>	
<p>Richiesta di erogazione contributo⁵</p> <p>Certificato di inizio lavori</p> <p>Fidejussione bancaria o assicurativa</p> <p>Scheda anagrafica⁵</p> <p>Scheda posizione fiscale⁵</p> <p>Dichiarazione art. 48 bis DPR 602/1973 (esclusi: comuni, province, comunità montane, unioni di comuni, ASL e aziende ospedaliere)⁵</p>	31 dicembre 2011
<u>Richiesta di acconto (40% o 80%)</u>	
<p>Richiesta di erogazione contributo⁵</p> <p>Certificato di inizio lavori (solo per richiesta di acconto 80%)</p> <p>Prospetto riepilogativo delle spese⁵</p> <p>Documentazione di spesa regolarmente quietanzata</p> <p>Scheda anagrafica⁵</p> <p>Scheda posizione fiscale⁵</p> <p>Dichiarazione art. 48 bis DPR 602/1973 (esclusi: comuni, province, comunità montane, unioni di comuni, ASL e aziende ospedaliere)⁵</p>	31 dicembre 2012
<u>Richiesta di saldo (20% o 60%) o erogazione del totale (100%) se richiesto pagamento in unica soluzione</u>	
<p>Richiesta di erogazione contributo⁵</p> <p>Certificato di fine lavori</p> <p>Copia degli atti di collaudo</p> <p>Relazione acclarante</p> <p>Prospetto riepilogativo delle spese⁵</p> <p>Documentazione di spesa regolarmente quietanzata</p> <p>Atto formale di approvazione lavori e spese</p> <p>Documentazione fotografica dell'intervento</p> <p>Scheda di monitoraggio con dati finali⁵</p> <p>Indicatori ambientali con dati finali⁵</p> <p>Scheda anagrafica⁵</p> <p>Scheda posizione fiscale⁵</p> <p>Dichiarazione art. 48 bis DPR 602/1973 (esclusi: comuni, province, comunità montane, unioni di comuni, ASL e aziende ospedaliere)⁵</p>	31 dicembre 2013
<u>Adempimenti e obblighi successivi all'erogazione del contributo</u>	
Obbligo di mantenere la destinazione d'uso e garantire le caratteristiche merceologiche nonché la provenienza del combustibile	cinque anni dalla data dell'entrata in esercizio dell'impianto
Divieto di alienare, cedere, distrarre o distogliere dalla propria destinazione le opere	cinque anni dalla data dell'entrata in esercizio dell'impianto
Obbligo della conservazione della documentazione	31 dicembre 2018
<u>Rilevazione dati di esercizio</u>	
Invio dati dell'impianto (ore annue di funzionamento, producibilità di energia termica [kWh/anno], potenza media di funzionamento, ecc....) all'U. P. Energia ⁵	annualmente e per un periodo di tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto

⁵ Sarà cura degli uffici regionali, nella varie fasi dell'istruttoria, inviare i relativi modelli o comunicare i siti web dove poter reperire i prospetti.

16.2 Subentro nel contributo

Il subentro al beneficiario nel corso della esecuzione dell'intervento non pregiudica l'assegnazione del contributo, a condizione che il soggetto subentrante possieda i requisiti previsti dal bando e accertati all'atto dell'ammissione a finanziamento e assuma tutte le obbligazioni del soggetto inizialmente ammesso. Il dirigente dell'Unità di Progetto Energia, con proprio decreto, approva il subentro.

16.3 Impegni giuridicamente vincolanti

L'impegno giuridicamente vincolante sorge alla stipula del contratto.

16.4 Inizio dei lavori

Il beneficiario, affinché l'intervento possa essere considerato "avviato", deve dimostrare l'inizio effettivo dei lavori (non verrà presa in considerazione l'eventuale presentazione del "verbale consegna lavori").

16.5 Monitoraggio fisico, finanziario, procedurale ed ambientale

Al fine di consentire la verifica dello stato di attuazione dei progetti, i soggetti beneficiari sono tenuti a fornire alla U.P. Energia dati di monitoraggio fisico, finanziario, procedurale, con cadenza bimestrale, con l'invio di apposite schede di monitoraggio⁶, riportanti le informazioni relative allo stato di avanzamento del progetto e i dati riguardanti la spesa sostenuta, secondo i tempi di seguito riportati:

- per il periodo di attività novembre-dicembre: entro il 10 gennaio successivo;
- per il periodo di attività gennaio-febbraio: entro il 10 marzo successivo;
- per il periodo di attività marzo-aprile: entro il 10 maggio successivo;
- per il periodo di attività maggio-giugno: entro il 10 luglio successivo;
- per il periodo di attività luglio-agosto: entro il 10 settembre successivo;
- per il periodo di attività settembre-ottobre: entro il 10 novembre successivo.

Il monitoraggio ambientale viene effettuato:

- contestualmente alla presentazione della domanda, fornendo gli indicatori ambientali di progetto (richiesti nella relazione tecnico-economica, Allegato C);
- unitamente alla richiesta di saldo fornendo gli indicatori ambientali⁶ con i dati accertati all'entrata in esercizio dell'impianto.

Nel caso in cui non siano forniti i dati fisici, finanziari, procedurali ed ambientali richiesti, o le informazioni risultino incomplete o non veritiere, viene disposta la sospensione dei contributi. Gli uffici regionali provvedono, quindi, a inoltrare formale richiesta di informazioni e, qualora non vengano forniti gli elementi necessari entro il termine perentorio indicato nelle comunicazioni, viene disposta la decadenza dal contributo concesso. La risposta alla richiesta dovrà essere fornita a mezzo fax o raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la data risulterà dal timbro dell'ufficio postale di spedizione accettante.

16.6 Rendicontazione della spesa

La rendicontazione delle spese deve essere inviata bimestralmente assieme al monitoraggio fisico, finanziario, procedurale (di cui al precedente § 16.5).

Nel caso in cui, nel corso della realizzazione dell'intervento, le spese sostenute risultino superiori a quelle previste nel quadro economico di progetto, il beneficiario trasmetterà all'U.P.Energia il nuovo quadro economico e l'atto che lo approva entro 20 (venti) giorni dalla sua approvazione.

Perché possano essere acquisite e registrate da parte degli uffici preposti all'istruttoria:

- le spese devono essere effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario, ossia dimostrate da formali documenti fiscali regolarmente quietanzati;
- tutta la documentazione di cui sopra deve essere inoltrata in copia semplice;
- la documentazione inviata deve essere accompagnata da un prospetto analitico delle spese e da una distinta delle fatture resi in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui

⁶ Sarà cura degli uffici regionali, nella varie fasi dell'istruttoria, inviare i relativi modelli o comunicare i siti web dove poter reperire i prospetti.

all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (su apposito modello che verrà predisposto e inviato con la comunicazione di concessione del contributo).

La documentazione dovrà avere i seguenti requisiti:

- essere relativa a spese sostenute successivamente all'1 gennaio 2007;
 - deve essere intestata e pagata dal soggetto beneficiario;
 - nel caso di pagamento a un soggetto diverso da quello che ha emesso il documento contabile (cessione di credito o altro) deve essere allegata idonea documentazione che attesti i titoli ed i vari passaggi, anche contabili, atti a ricostruire la procedura seguita;
 - deve riportare nel dettaglio le singole voci ed i relativi importi con evidenziazione delle spese ritenute ammissibili. Nel caso di documentazione di spesa "a corpo" è necessario allegare:
 - distinta timbrata e firmata dal fornitore, contenente l'indicazione analitica di tutte le voci e dei relativi importi;
- o, in alternativa:
- distinta timbrata e firmata dal R.U.P. e sottoscritta da persona a ciò legittimata, contenente l'indicazione analitica di tutte le voci e dei relativi importi;
- deve essere trasmessa, con la relativa quietanza, nel modo seguente:
 - per i beneficiari con forma giuridica pubblica deve essere allegato il mandato di pagamento e la relativa quietanza (deve essere quindi riportata l'attestazione leggibile da parte del tesoriere di "pagato" e la data del pagamento);
 - per i beneficiari con forma giuridica privata devono essere allegati alla documentazione fiscale i bonifici bancari e gli estratti conto bancari in copia semplice, evidenzianti in maniera inequivocabile il pagamento, dai quali si evinca l'importo, la data dei pagamenti effettuati e la causale degli stessi.

16.7 Disposizioni sull'esecuzione finanziaria degli interventi

I beneficiari, nel corso di esecuzione dell'intervento, sono tenuti ad utilizzare un sistema contabile distinto relativo al progetto che consenta di ottenere estratti riepilogativi, dettagliati e sinottici, dell'operazione oggetto di finanziamento. In particolare il sistema contabile, fondato su documenti giustificativi soggetti a verifica, dovrà fornire:

- a) riepiloghi delle spese sostenute che riportino per ciascun documento giustificativo gli estremi dello stesso e del pagamento;
- b) quadri sinottici per le varie tipologie di spesa.

E' fatto obbligo ai beneficiari di conservare la documentazione progettuale, amministrativa, contabile e tecnica dell'intervento fino al 31 dicembre 2018.

16.8 Modifiche e varianti al progetto

Prima della stipula dei contratti potranno essere apportate modifiche al progetto, previa approvazione da parte del dirigente dell'Unità di Progetto Energia, cui dovrà essere presentata la prevista documentazione progettuale, accompagnata da una dettagliata relazione tecnico-economica atta a giustificare i motivi della scelta.

Alle varianti in corso d'opera si applica la normativa vigente.

In caso di modifiche al progetto e varianti in corso d'opera che comportino maggiori spese non sarà riconosciuta una maggiore contribuzione; pertanto i maggiori oneri resteranno a carico del beneficiario.

Le modifiche al progetto e le varianti in corso d'opera dovranno essere inviate all'Unità di Progetto Energia entro 20 (venti) giorni dalla loro approvazione da parte del beneficiario per l'approvazione di competenza del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Energia.

16.9 Richiesta di anticipazione, acconto, saldo

L'erogazione del contributo può essere richiesta su presentazione di apposita domanda corredata della relativa documentazione (ed elencata alla sezione "richiesta di anticipazione, acconto, saldo" di cui al § 16.1).

Prima del saldo finale del contributo dovrà essere inviata copia conforme all'originale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000, della documentazione di spesa regolarmente quietanzata. L'originale della documentazione di spesa dovrà recare in maniera chiara e leggibile la dicitura apposta da parte del soggetto beneficiario attestante che le spese così documentate beneficiano di un contributo concesso ai sensi del POR 2007-2013 FESR Regione Veneto, Asse 2, Azione 2.1.1.

16.10 Visibilità degli interventi

I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di porre in essere tutte le azioni in materia di comunicazione ed informazione, necessarie a garantire la visibilità e l'informazione delle realizzazioni cofinanziate, secondo le disposizioni del Regolamento CE 1828/2006, capo II sez. 1 e del Piano di Comunicazione dichiarato conforme dalla Commissione Europea il 01.04.2008 e reperibile al sito <http://www.regione.veneto.it/Economia/Programmi+Comunitari/Nuova+programmazione+2007+-+2013/Informazione+e+pubblicità.htm>.

16.11 Destinazione d'uso e divieto di alienazione, cessione e distrazione degli investimenti.

Per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di entrata in esercizio deve essere mantenuta la destinazione d'uso dell'impianto e devono essere garantite le caratteristiche merceologiche nonché la provenienza del combustibile secondo quanto previsto nel progetto.

Gli investimenti (beni mobili e immobili) non possono essere alienati, ceduti, distratti dalla propria destinazione, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

16.12 Rispetto delle politiche comunitarie

Visto quanto stabilito dalle disposizioni generali contenute nel Programma Operativo Regionale (POR) – Parte FESR Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, che si applicano integralmente alla presente azione, gli interventi oggetto di finanziamento dovranno essere conformi alle disposizioni del Trattato CE e alla disciplina comunitaria emanata in virtù delle medesime.

Dovranno in particolare essere rispettate:

1. la normativa in materia di concorrenza;
2. la normativa in materia di appalti pubblici dei lavori, delle forniture e dei servizi;
3. la normativa in materia di protezione dell'ambiente;
4. la normativa in materia di eguaglianza e di pari opportunità.

17. LIQUIDAZIONE DI ANTICIPAZIONE, ACCONTO E SALDO DEL CONTRIBUTO

La liquidazione dell'anticipazione, dell'acconto e del saldo del contributo viene disposta con decreto del dirigente dell'Unità di Progetto Energia, compatibilmente con le disponibilità del bilancio regionale, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione da parte del beneficiario e dell'invio della documentazione richiesta ed elencata nel § 16.1 "Adempimenti successivi alla concessione del contributo".

La liquidazione del contributo potrà avvenire su richiesta del beneficiario nelle seguenti modalità alternative:

- a) in unica soluzione (100%), previa acquisizione dei documenti di cui al § 16.1. La documentazione richiesta dovrà essere presentata non oltre il 31 dicembre 2013;
- b)
 - anticipazione del 40% (quaranta per cento) del contributo concesso a presentazione del certificato di inizio lavori. La documentazione richiesta dovrà essere presentata non oltre il 31 dicembre 2011;
 - acconto del 40% (quaranta per cento) a presentazione della documentazione contabile relativa ad almeno il 40% della spesa prevista. La documentazione richiesta dovrà essere presentata non oltre il 31 dicembre 2012;
 - saldo del 20% (venti per cento), previa acquisizione dei documenti di cui al § 16.1. La documentazione richiesta dovrà essere presentata non oltre il 31 dicembre 2013;

- c)
- acconto dell'80% (ottanta per cento) del contributo concesso a presentazione della documentazione contabile relativa ad almeno l'80% della spesa prevista. La documentazione richiesta dovrà essere presentata non oltre il 31 dicembre 2012;
 - saldo del 20% (venti per cento), previa acquisizione dei documenti di cui al § 16.1. La documentazione richiesta dovrà essere presentata non oltre il 31 dicembre 2013;
- d)
- anticipazione del 40% (quaranta per cento) del contributo concesso a presentazione del certificato di inizio lavori. La documentazione richiesta dovrà essere presentata non oltre il 31 dicembre 2011;
 - saldo del 60% (sessanta per cento), previa acquisizione dei documenti di cui al § 16.1. La documentazione richiesta dovrà essere presentata non oltre il 31 dicembre 2013.

L'erogazione dell'anticipazione del contributo avverrà solo a seguito della presentazione di una **fidejussione bancaria o assicurativa** di importo pari alla richiesta, con previsione della condizione di escussione a prima richiesta.

La garanzia dovrà coprire il rischio derivante dalla mancata realizzazione dell'iniziativa nei tempi e con le modalità prefissate ovvero dall'esito sfavorevole degli accertamenti tecnici e amministrativi.

La garanzia fidejussoria dovrà avere efficacia continuativa dalla data della richiesta di anticipazione fino allo svincolo autorizzato con decreto del dirigente dell'U.P. Energia, previa presentazione dei documenti previsti per il saldo e riportati al § 16.1.

Nel corso della esecuzione dell'intervento non sarà ammesso lo svincolo parziale dell'importo garantito.

18. CONTROLLI

La Regione Veneto provvede a eseguire controlli documentali sul 100 (cento) % delle operazioni e a campione presso la sede dell'intervento. I controlli a campione vengono effettuati ai fini di accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate sia all'atto della domanda di contributo sia nella fase di attuazione dell'iniziativa. E' fatto quindi obbligo ai soggetti beneficiari di garantire ai funzionari regionali (o altri soggetti incaricati) l'accesso alla sede dove è ubicato l'intervento e alla relativa documentazione.

19. RIDUZIONE, DECADENZA

La riduzione del contributo viene disposta:

- nel caso in cui la rendicontazione delle spese sia inferiore a quella prevista all'atto della concessione. La riduzione è proporzionale alle spese non rendicontate. Nel caso in cui per effetto delle minori spese sostenute e rendicontate derivi la non funzionalità dell'intervento, viene disposta la decadenza dal contributo.
- nel caso in cui parte delle spese siano accertate dagli uffici come non ammissibili a rendicontazione, a condizione che l'intervento realizzato risulti comunque funzionale. In questo caso, la riduzione è proporzionale alle spese accertate come non ammissibili. In caso contrario, ossia qualora l'intervento non sia funzionale, viene disposta la decadenza dal contributo.
- nel caso in cui parte delle spese non risultino pertinenti. La riduzione sarà proporzionale alle spese risultate non pertinenti.

E' disposta la decadenza dal contributo nei seguenti casi:

- accertamento, successivamente alla concessione del contributo, del mancato rispetto dei requisiti e dei criteri previsti ai punti del § 9;
- accertamento, successivamente alla concessione del contributo, dell'inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi e degli oneri incombenti sul medesimo;

- accertamento, successivamente alla concessione del contributo, del venir meno delle caratteristiche della tipologia di intervento, di cui al § 5, dichiarata nella domanda e per la quale è stato concesso il contributo, salvo quanto previsto al § 16.8 (Modifiche e varianti al progetto);
- l'intervento finanziato, una volta realizzato, costituisce cespite d'azienda come definito dall'art. 2555 C.C., nei primi 5 (cinque) anni dall'entrata in esercizio di cui al § 9;
- il beneficiario non presenta la documentazione attestante le spese sostenute dallo stesso o la presenta oltre il termine previsto per la rendicontazione finale;
- accertamento di una spesa sostenuta ammessa inferiore a 100.000,00 (centomila/00) euro;
- la spesa è stata sostenuta da un soggetto diverso dal beneficiario;
- l'intervento non è funzionale;
- subentro, qualora il subentrante non sia in possesso dei requisiti richiesti dal bando;
- mancato o tardivo invio, dopo formale richiesta da parte degli uffici regionali, dei dati relativi al monitoraggio fisico, finanziario, procedurale e ambientale;
- mancato rispetto del termine ultimo relativo agli impegni giuridicamente vincolanti, alla conclusione dei lavori ed alla richiesta del saldo;
- violazione delle prescrizioni relative ai periodi di mantenimento di destinazione d'uso degli impianti e di alienazione, cessione e distrazione degli investimenti;
- il beneficiario ha fornito indicazioni non veritiere, tali da indurre in errore;
- non corrispondenza tra quanto previsto e quanto effettivamente realizzato, a seguito di attività di controllo;
- accertamento di irregolarità, in particolare quelle di cui al § 16.12 "Rispetto delle politiche comunitarie", imputabili al richiedente e non sanabili;
- non entrata in esercizio gli impianti nel termine previsto al § 11, salvo che per cause di forza maggiore.

La decadenza dal contributo comporta la restituzione delle somme già erogate, maggiorate degli interessi al tasso legale tempo per tempo vigente.

20. TRATTAMENTO DEI DATI

Titolare del trattamento dei dati è la Regione del Veneto.

Ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 si informa che i dati raccolti sono destinati alla valutazione dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione e priorità del presente bando di concorso e possono essere comunicati:

- al personale della Regione del Veneto che cura il procedimento,
- ad ogni altro soggetto che abbia un interesse concreto attuale e giuridicamente rilevante ai sensi della Legge 241/1990.

21. INFORMAZIONI

Direzione responsabile della gestione e attuazione della misura:

Segreteria Regionale Attività Produttive, Istruzione e Formazione - Unità di Progetto Energia

Responsabile del Procedimento:

Dirigente Ing. Alberto Conte

Indirizzo dove inviare tramite Racc.A.R. le domande:

Regione Veneto – Unità Progetto Energia

Fondamenta S.Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia

Orario di ricevimento del pubblico:

previo appuntamento telefonico

Regione Veneto – Unità Progetto Energia

Fondamenta S.Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia

mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

pomeriggio: lunedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30

Telefono: 041 279 -5840 -5806 -4239 -5851

Fax: 041 279 -5831

E-mail: energia@regione.veneto.it

Sito Internet dove è possibile consultare il bando

<http://www.regione.veneto.it/bandi>

<http://www.regione.veneto.it/energia>

Per informazioni specifiche di CARATTERE AMBIENTALE:

Telefono: 041 279 -2436 -2437 (Segreteria Ambiente e Territorio)

Per informazioni specifiche su INTERVENTI IN AREA SIC E ZPS:

Telefono: 041 279 -2093 (Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi)